



**COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)**

ORIGINALE

**Deliberazione n. 48
del 29/4/2015**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina del servizio di taxi e noleggio di autovetture con conducente

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 9,00 nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Salvatore De Meo	Sindaco	1	
2) Parisella Piero	Componente	2	
3) Trani Giovanni	Componente		1
4) La Rocca Guido	Componente	3	
5) Sansoni Alessandro	Componente	4	
6) Carnevale Marco Antonio	Componente	5	
7) Corina Luigi	Componente	6	
8) Mattei Vincenzo	Componente	7	
9) Leone Oronzo	Componente	8	
10) Muccitelli Roberta	Componente	9	
11) Refini Vincenzo	Componente	10	
12) Paparello Elio	Componente	11	
13) Spagnardi Claudio	Componente	12	
14) Saccoccio Carlo	Componente	13	
15) Coppa Biagio	Componente	14	
16) Giuliano Elisabetta	Componente	15	
17) Marino Maria Luigia	Componente	16	
18) Scalingi Antonio	Componente	17	
19) Di Manno Giulio Cesare	Componente	18	
20) Cima Maurizio Vincenzo	Componente	19	
21) Cardinale Franco	Componente		2
22) Turchetta Egidio	Componente	20	
23) Padula Claudio	Componente		3
24) Forte Antonio	Componente	21	
25) Paparello Maria Civita	Componente	22	
26) Faiola Arnaldo	Componente		4
27) Fiore Bruno	Componente		5
28) Di Manno Giancarlo	Componente		6
29) De Luca Luigi	Componente		7
30) Trani Vincenzo Rocco	Componente		8
31) Parisella Luigi	Componente	23	

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

-la deliberazione del consiglio comunale n. 100 del 1218/2002 con la quale è stato approvato il regolamento comunale relativo al servizio non di linea a mezzo autovetture (taxi e noleggio cc);

-la legge regionale n. 21/92;

-la legge regionale n. 58/93;

-la legge regionale n. 14/99;

-la deliberazione approvata dalla Provincia di Latina n. 12 del 05/02/2007 con la quale sono stati disciplinati i criteri per determinazione fabbisogno dei servizi TAXI e NCC- L.R.58/93;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento del suddetto regolamento comunale, in conformità delle nuove norme regionali e statali che disciplinano il settore e delle nuove norme che regolano la disciplina stradale ed istituire il servizio da piazza a mezzo taxi;

Visto lo schema del regolamento comunale per la disciplina dei servizi da piazza (taxi con autovettura) e da rimessa (n.c.c. mediante autovettura) predisposto in conformità delle disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia e rapportato alle esigenze di questo Comune;

Considerato che l'esigenza di questo Comune, data la sua importanza demografica, commerciale, turistica, possa essere soddisfatta con l'istituzione di un congruo numero di posti con servizio di noleggio con conducente di autovettura ed un numero di posti con servizi di taxi con autovettura come dai criteri determinati dalla Provincia di Latina;

Preso atto del parere favorevole espresso nella seduta del 21 aprile 2015 dalla Commissione consiliare Attività Produttive Politiche giovanili ,

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/2000 e s.m. e i. dal dirigente del Settore VI-attività produttive - Polizia locale;

Ritenuto dover adottare Regolamento Comunale per la Disciplina del Servizio di taxi e noleggio di autovetture con conducente;

Tenuto conto della relazione del presidente della Commissione consiliare Attività produttive – politiche giovanili Vincenzo Refini, degli interventi dei consiglieri e del dirigente preposto in materia, dott. Giuseppe Acquaro;

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il consigliere Egidio Turchetta;

Con la seguente votazione: favorevoli n. 18; Contrari n. 1 (Antonio Forte); Astenuti n. 3 (Elisabetta Giuliano, Maria Civita Paparello, Luigi Parisella),

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

Di approvare il regolamento comunale del servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura e taxi con autovettura “Regolamento comunale per la disciplina del servizio di Taxi e noleggio di autovetture con conducente” composto di n. 36 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione: favorevoli n. 18; Contrari n. 1 (Antonio Forte); Astenuti n. 3 (Elisabetta Giuliano, Maria Civita Paparello, Luigi Parisella),

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267 del 18/08/2000 e s. m e i.

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 29/04/2015

Comune di Fondi

Provincia di Latina

**Regolamento Comunale per la Disciplina del servizio di taxi e
noleggio di autovetture con conducente**

ART. 1 - DISCIPLINA NORMATIVA

Il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è disciplinato, oltre che dal D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 e 495 (Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L. 15 Gennaio 1992 n° 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), dal D.M. 15 Dicembre 1992 n° 572, dal D.M. 20 Aprile 1993, dalla L.R. 26 Ottobre 1993 e 58 e s.m.e i.

ART. 2 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea: servizi di taxi con autovettura e servizi di noleggio con conducente.

ART. 3 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

I servizi Taxi e N.C.C. — definiti dagli artt. 1,2,3 della L. 15 gennaio 1992 n° 21 — provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto con funzione complementare ed integrativa rispetto ad altre forme di trasporto pubblico.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI

Il numero e il tipo dei veicoli delle autovetture da adibire al servizio di Taxi e N.C.C. sono stabiliti con delibera di Giunta Comunale.

Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva in rapporto a:

- a) popolazione residente;
- b) estensione territoriale;
- c) intensità dei flussi turistici;
- d) presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
- e) offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
- f) numero delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate.
- g) Nella determinazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni si terrà conto dei criteri stabiliti dalla Provincia di Latina con deliberazione n. 12 del 05.02.2007;
- h) Delle autovetture adibite al servizio di Taxi e N.C.C., almeno 2 (due) per categoria devono essere attrezzate anche per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in esecuzione dell'art. 13 comma 2° della L.R n° 58/1993e dall'art.14 legge n.21 del 15 gennaio 1992 comma 1 .

ART. 5 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

L'esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C., è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio.

Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15

gennaio 1992 n.21 e dal presente Regolamento.

I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

ART. 6 - FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono:

- a) essere iscritti in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della L. 8 Agosto 1985 n° 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) associarsi in forma cooperativistica secondo i dettami vigenti in materia;
- c) associarsi in consorzio fra imprese artigiane ed in altre forme similari previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono, in via esclusiva, l'attività di noleggio con conducente.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 7 - COLLABORAZIONE FAMILIARE

I titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/1993, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

ART. 8 - AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.

Per il servizio di taxi, il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.

Per il servizio N.C.C. l'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori del comune che ha rilasciato l'autorizzazione fermo restando il rispetto di quanto disciplinato dall'art.11 della legge n.21//1992 e s.m. e i..

ART.9-- REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio;
2. essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
3. non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
4. non essere titolari di licenza Taxi rilasciata anche da altro Comune; Sono fatti salvi i diritti di cumulo

previsti dall'art. 8 della L. 21/92;

Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base ad un titolo valido giuridicamente, di una sede, di una rimessa situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

La rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a ciclo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.

ART. 10 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Le licenze per l'esercizio Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.

Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria

L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.

ART. 11 - CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- a) il numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) i requisiti per il rilascio del titolo;
- d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
- e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria - oltre a quelli già previsti dall'art. 8 comma 4 della L. 21/92 - ed il relativo punteggio;
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria.

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di licenza di Taxi e dell'autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco in carta bollata, indicando le proprie generalità, il codice fiscale e l'indirizzo, nonché il numero ed il tipo degli autoveicoli che si intende adibire al servizio, e l'ubicazione della rimessa se trattasi di N.C.C

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:

- a) certificato di iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito ai sensi dell'art. 6 della L. 21/92, presso la C.C.I.A.A.
- b) stato di famiglia;
- c) patente di abilitazione alla guida prescritta dall'art. 116 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e dell'art. 310 del D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza;
- e) idonea documentazione attestante la disponibilità di rimessa se trattasi di N.C.C..

La documentazione di cui al comma 2 può essere sostituita da autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

ART. 13 - COMMISSIONE DI CONCORSO

Con provvedimento della Giunta Comunale è nominata, una Commissione di concorso composta dal Dirigente del Settore competente o suo delegato con funzioni di Presidente e da 3 membri, di cui due scelti tra le associazioni di categoria e uno fra le associazioni dei consumatori. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla D

La commissione opera come collegio perfetto.

La commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

ART. 14 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria ha validità di anni due dalla data di approvazione.

I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del biennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

ART. 15 - RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Entro 15 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza maggiore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con Determinazione Dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di Regolamento.

ART. 16 - INIZIO E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il richiedente, avuta notifica dell'accoglimento della domanda presentata ai sensi dell'art. 12, ha l'obbligo di iniziare il servizio di Taxi e di N.C.C. entro 40 giorni dalla notifica stessa. Negli stessi termini i titolari del servizio debbono comunicare al Comune gli estremi dei veicoli ed i relativi documenti di circolazione, al fine del rilascio dei titoli per l'effettuazione del servizio.

Detto termine può essere prorogato con provvedimento del Sindaco per cause di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.

Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro con relativo sigillo.

ART. 17 - VALIDITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata salvo revoca.

ART. 18 - TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

La licenza o l'autorizzazione per l'esercizio del servizio è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/93, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il limite di età pensionabile;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della LR 58/1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico, e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

In caso di recesso degli organismi di cui all'art. 6 la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 19 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del mezzo da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 nei sottoelencati casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annuali;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) per incarichi sindacali o pubblici elettivi.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n° 230 e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

I titolari di autorizzazione NCC quando si avvalgono di collaboratori e lavoratori dipendenti devono rispettare le norme di cui all'art. 9 bis della L.R. 58/93.

ART. 20 -CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

Le autovetture adibite al servizio di Taxi sono munite di tassametro omologato per l'indicazione del corrispettivo da pagare. L'esistenza di eventuali supplementi tariffari dovrà essere chiaramente leggibile dall'utente. Le autovetture adibite al servizio di Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "Taxi". Ad ogni autovettura adibita al servizio di Taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "SERVIZIO PUBBLICO" stabilita dall'ufficio comunale competente.

E' stabilito l'obbligo di adottare il colore bianco per tutte le autovetture adibite al servizio di Taxi, salvo diverse previsioni decretate dal Ministro dei Trasporti, ferma restando la possibilità, per i titolari di licenza già in servizio alla data di adozione (approvazione) del presente Regolamento, di continuare la propria attività con autovetture di diverso colore, fin alla loro sostituzione.

E' stabilito l'obbligo di installazione dell'apparecchio radio sulle autovetture dal momento in cui viene realizzata la stazione radio.

Tutti i veicoli adibiti agli autoservizi pubblici non di linea debbono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 15 Gennaio 1992, n° 21, e regolamentato dal D.M. 15 Dicembre 1992, n. 572.

ART. 21- TASSAMETRO PER IL SERVIZIO DI TAXI

Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
- c) indicare l'esatto importo in euro.

Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente ufficio comunale, per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.

Il tassametro deve:

- a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall'utente;
- b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.

In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.

E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

ART. 22 - PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche.

La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 23 - VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli sono sottoposti, preliminarmente all'ammissione al servizio e poi, una volta l'anno, a verifica da parte della Commissione di cui all'art. 25.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, all'Ufficio Provinciale della direzione generale della M.C.T.C. (art. 80 D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285; art. 238 del regolamento d'esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni).

Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 25 ritenga che un'autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia all'Ufficio Provinciale della direzione generale dalla M.C.T.C.

Ove invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, sarà provveduto al ritiro dell'autorizzazione comunale, con l'obbligo per il titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura, entro un termine non superiore a 60 giorni. Nel caso decorrano infruttuosamente tali termini sarà provveduto alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 28.

ART. 24 - TARIFFE

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

La tariffa per il servizio Taxi è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte al pubblico all'interno delle autovetture in modo visibile. Il servizio di Taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato di cui al precedente art. 21.

Con deliberazione di Giunta comunale sono fissate, sulla base dei criteri stabiliti con D.M. 20/04/1993, le tariffe minime e massime da applicarsi per il servizio di Taxi.

ART. 25 - COMMISSIONE CONSULTIVA

È costituita una Commissione ai sensi della art. 15 della L.R. 58/93 con funzione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio Taxi e N.C.C. o all'applicazione del presente Regolamento. Detta Commissione è nominata dal Sindaco ed è così composta:

- a) Dirigente o Suo delegato - Presidente;
- b) Comandante P.M.;
- c) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- d) due rappresentanti delle associazioni degli utenti e consumatori ove esistenti.

ART. 26 - PARZIALE RITIRO DEI TITOLI

I titoli autorizzatori per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea possono essere parzialmente ritirati con le modalità e per il numero da stabilirsi dalla Giunta Comunale quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse. Nel caso si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà adottata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 25.

ART. 27 SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

L'inosservanza delle norme vigenti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 4 della L.R. 58/93. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 25.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento comporta la sospensione del titolo posseduto da un minimo di tre ad un massimo di novanta giorni. La stessa sanzione amministrativa si applica per il sostituto alla guida. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente sentita la Commissione Consultiva di cui al successivo art. 25.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 85 e 86 del D.lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), e delle rispettive leggi regionali, l'inosservanza di quanto disposto dagli artt. 3 e 11 della legge 21/1992 si applica la sanzione prevista all'art. 11-bis di detta legge.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267, la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, secondo i principi e le procedure di cui alla L. n. 689/81. Laddove intervenisse una modifica dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 si applicherebbero le nuove sanzioni ivi previste.

ART. 28 - REVOCA DEI TITOLI

L'autorizzazione per il servizio di Taxi e di N.C.C. viene revocata dal Dirigente sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 25:

- a) quando vengono a mancare nel titolare i requisiti prescritti per svolgere l'esercizio, indicati all'art. 9;
- b) qualora nella revisione di cui all'art. 23 l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni rispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- c) in caso di cessione dell'esercizio per il quale è concessa l'autorizzazione;
- d) in caso di recidiva per il mancato rispetto delle tariffe o per altre gravi mancanze, qualora venga accertata la responsabilità o la negligenza abituale del concessionario il servizio;
- e) per irregolarità di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio, l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare;
- f) dopo la terza inosservanza che abbia comportato la sospensione della licenza per il servizio di Taxi e di N.C.C. secondo le modalità dell'art. 27.

La revoca è disposta dal Dirigente secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90.

ART. 29 - DECADENZA DEI TITOLI

L'autorizzazione per il servizio di Taxi e di N.C.C. viene a decadere senz'altro:

- a) per mancato inizio del servizio entro 40 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda;
- b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare dell'autorizzazione;
- c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 60 giorni;
- d) per fallimento del titolare;
- e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato costituito entro il termine di 60 giorni;
- f) per morte del titolare salvo quanto disposto dall'art. 18 del presente Regolamento.

La decadenza è pronunciata dal Dirigente entro giorni 15 (quindici) dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste.

Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informata la Provincia e l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

ART. 30 - SOSPENSIONE DELLA CORSA

Qualora, per avarie dell'autoveicolo adibito al servizio di Taxi e di N.C.C. o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri e/o tassametro e la quota proporzionale a quella convenuta.

ART. 31- DISPONIBILITÀ DELL'AUTOVEICOLO

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo in servizio pubblico non in linea, il conducente può concordare le somme da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 32 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio dell'autorizzazione ed all'esercizio del servizio, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducendo degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

ART. 33 - OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

I conducenti degli autoservizi pubblici non di linea, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere comunque un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale;
- b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
- c) rispettare ed assolvere agli obblighi sulle condizioni di trasporto secondo quanto è previsto dal presente Regolamento;
- d) curare che il contachilometri e il tassametro funzionino regolarmente;
- e) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- f) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, all'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario;
- g) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente Regolamento.

ART. 34 - DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

Ai conducenti di autoveicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea è fatto divieto di:

- a) esercitare servizi particolari concordati con clienti o ad itinerari fissi;
- b) far salire sull'autoveicolo persone estranee all'utenza anche durante i periodi di sosta;
- c) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo,
- d) portare animali nell'autoveicolo;
- e) deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero; o chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, o di quella concordata nel caso previsto dal presente Regolamento, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- f) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- g) fumare o mangiare durante la corsa;
- h) mangiare, durante i periodi di sosta, all'interno del veicolo;
- i) adibire l'autoveicolo alla vendita di merci su aree pubbliche ed al trasporto di oggetti ingombranti;
- j) fare schiamazzi, usare parole volgari e abusare dei mezzi acustici di segnalazione.

ART. 35 - POSTEGGI DI STAZIONAMENTO TAXI E TURNI DI SERVIZIO TAXI

I turni del servizio di Taxi sono determinati mediante accordi con le organizzazioni di categoria del settore in seno la Commissione Consultiva di cui all'art. 25.

Detti accordi sono esecutivi soltanto dopo la formale approvazione del Comune.

In difetto di tali accordi, i turni del servizio di Taxi sono fissati dal Sindaco, sentita la stessa Commissione

Consultiva.

Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all'uopo predisposte nelle località che saranno individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale. Spettano comunque esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione delle piazzole, ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92.

I taxisti devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con il medesimo ordine. E' tuttavia facoltà del cliente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

E' facoltà del Sindaco l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico. Le autovetture taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità, e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già impegnata l'autovettura.

E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero.

ART. 36 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, al suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni nonché agli altri Regolamenti Comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia, e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Nel caso in cui nel Comune di Fondi non venga esercitato il servizio di Taxi potranno essere autorizzati i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C., così come previsto dall'art. 11 comma 5 della L.21/92, allo stanziamento su aree pubbliche destinate al servizio di Taxi con conseguente determinazione delle tariffe per eventuali percorsi prestabili. Resta salvo l'obbligo in ogni caso della rimessa per il servizio di N.C.C. come previsto dal precedente art. 9 comma 3.

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1 DISCIPLINA NORMATIVA

ART. 2 OGGETTO

ART. 3 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 4 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI

ART. 5 TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

ART. 6 FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

ART.7 COLLABORAZIONE FAMILIARE

ART.8 AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

ART. 9 REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 10 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 11 CONTENUTI DEL BANDO

ART. 12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 13 COMMISSIONE DI CONCORSO

ART. 14 VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

ART. 15 RILASCIO DELLE LICENZE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 16 INIZIO E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 17 VALIDITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 18 TRASFERIBILITA' DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART.19 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

ART.20 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

ART. 21 TASSAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI

ART. 22 PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

ART. 23 VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 24 TARIFFE

ART. 25 COMMISSIONE CONSULTIVA

ART. 26 PARZIALE RITIRO DEI TITOLI

ART. 27 SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

ART. 28 REVOCA DEI TITOLI

ART. 29 DECADENZA DEI TITOLI

ART. 30 SOSPENSIONE DELLA CORSA

ART. 31 DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO

ART. 32 RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

ART. 33 OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 34 DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 35 POSTEGGI DI STAZIONAMENTO E TURNI DI SERVIZIO TAXI

ART. 36 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Comune di Fondi

Latina

VI Settore

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Regolamento comunale per la disciplina del servizio di taxi e noleggio di autovetture con conducente*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, li **27 APR. 2015**



IL DIRIGENTE
DOTT. GIUSEPPE ACQUARO

PUNTO N. 11 ALL'ORDINE DEL GIORNO - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

PRESIDENTE

La parola al Consigliere Vincenzo Refini.

CONS. REFINI

Grazie Presidente.

Con il punto numero 11 del Consiglio di questa mattina andiamo a regolamentare quello che è l'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici, non in linea e i servizi di taxi con autovetture e servizi di noleggio con conducente.

Cosiddetti servizi taxi e noleggio con conducente, provvedono come sappiamo al trasporto di persone gruppi non superiori a otto, e hanno una funzione integrativa e complementare al trasporto pubblico.

Il presente regolamento è una integrazione in base alle nuove normative del 2007 e del 2008, a un regolamento già presente approvato in precedenza nel 2002, in particolare va a disciplinare quelle che sono il numero delle licenze da rilasciare all'interno del comprensorio per quanto riguarda i taxi e il servizio di noleggio con conducente.

Una delle novità più importanti che ha portato, ha ritenuto interessante per noi portare all'approvazione del Consiglio tale regolamento è per quanto riguarda il servizio di noleggio con conducente.

Che rispetto alla normativa precedente che prevedeva il prelevamento dell'utente soltanto all'interno del comprensorio comunale, e poi da portarlo a destinazione, oggi la novità importante è che il prelevamento può essere fatto anche al di fuori del comprensorio comunale, previa una richiesta da parte dell'utente con la vettura che parte dalla rimessa che deve essere per forza comunque all'interno del comprensorio.

Tale novità importante in quanto permette senza dubbio uno sviluppo di tale attività in un momento in cui l'opportunità per i giovani e per chi vuole intraprendere una nuova attività in questo momento solo estremamente carenti e limitate. Quindi ci tenevamo in particolare a portare all'approvazione del Consiglio questo regolamento per dare una ulteriore opportunità di lavoro a tutti coloro che vogliono intraprendere questa attività visto questa novità che permette un incentivo senza dubbio importante allo svolgimento e anche a un discorso di remunerazione a livello profittuale.

Quindi lascio poi la discussione al Consiglio per l'eventuale approvazione.

Prima di licenziare tale punto mi premeva procedere a un ringraziamento visto che ci accingiamo

all'ultimo Consiglio dopo cinque anni alla attività che è stata svolta da tutto il settore delle attività produttive in particolare all'Assessore Onorato De Santis, al dirigente Acquaro e alla dottoressa Fiore che mi ha supportato in questi anni nello svolgimento del compito di Segretaria della Commissione.

Hanno dato sempre la loro massima disponibilità e professionalità ai lavori della Commissione e senza dubbio hanno permesso che portassimo a compimento dei risultati importanti per il servizio della collettività, grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Refini.

Ci sono interventi? Prego Consigliere Cima.

CONS. CIMA

Io volevo chiedere se il regolamento prevede un tetto massimo di autorizzazioni e se il territorio di Fondi è già servito da varie utenze.

PRESIDENTE

Risponde l'Assessore De Santis.

ASS. DE SANTIS

Su questo cedo la parola al comandante facendo una brevissima premessa a chiosa dell'intervento del Presidente Refini.

Noi siamo stati bene attenti alla luce di quello che era emerso nei nostri dintorni e con il comandante Acquaro e la struttura si è fatta una valutazione minuziosa delle norme, per cui i parametri sono quelli dettati dalla normativa provinciale, sono molto restrittivi, e come meglio potrà introdurre questi parametri il comandante Acquaro non parliamo di grosse cifre, parliamo di cifre che vanno da 5 a 7 e oggi noi non abbiamo attività di noleggio con il conducente.

ACQUARO GIUSEPPE

Buongiorno, grazie Assessore, per quanto riguarda la richiesta del Consigliere come diceva già il Consigliere Refini, questo regolamento va a integrare le modifiche che sono intervenute recentemente sia nel 2006, nel 2007 e nel 2008 e poi con decreto convertito nel 2009. L'Ncc, ha avuto un grande sviluppo negli ultimi anni, noi avevamo un regolamento comunale che era una ottima base nel 2002 ma che non era aggiornato rispetto a quelle, perché sono le modifiche normative sia nazionali che regionali intervenute recentemente. In particolare modo per quanto riguarda il numero delle Ncc, noi abbiamo un numero prefissato secondo la vecchia fonte

regolamentare comunale in cinque, invece la direttiva provinciale che è intervenuta nel 2007 è andata a modificare questo numero, secondo dei parametri che sono prefissati e che sono dei parametri indicativi che tengono conto del flusso migratorio turistico della città come Fondi che è turistica, a vocazione turistica, la popolazione residente o stanziale e un'altra serie di parametri in base ai quali noi abbiamo un range di riferimento che può portare a un numero di Ncc, contingentato a un massimo di dieci.

La normativa come già è stato annunciato è importante perché va a integrare ciò che era un voto normativo che sussisteva dal 2002, in particolare modo a Fondi non c'è un servizio taxi e un servizio Ncc che sia sviluppato secondo gli ultimi sviluppi normativi e giurisprudenziali che sono stati poi recepiti nella normativa di dettaglio che abbiamo introdotto nel regolamento che si porta oggi all'approvazione dell'assise, però in particolare modo la novità è proprio questa integrazione sia nel numero che nelle modalità di espletamento del servizio.

E la novità ulteriore per quanto riguarda anche la risposta che do a lei come Consigliere, per quanto riguarda il numero, è che laddove non ci sia il servizio taxi, Ncc può anche utilizzare i luoghi di stazionamento riservato al servizio di piazza detto taxi.

Quindi c'è, era una ottima possibilità di sviluppo, anche perché agli uffici delle attività produttive sono pervenute nel corso del periodo che io ho potuto monitorare diverse richieste di giovani che vogliono anche consorziarsi per potere attivare questo servizio Ncc.

PRESIDENTE

Grazie Comandante Acquaro.

CONS. CIMA

Quindi siamo attività zero però si parla di consorzio.

Le domande di coso, quindi ancora...

ACQUARO GIUSEPPE

Nel senso che la legge prevede la possibilità da parte dei giovani di potersi consorzare perché, perché hanno la possibilità di utilizzare ulteriori, non solo una sola vettura ma di potere fare un servizio a ampio raggio, visto che la novità prevede anche che con una prenotazione si può anche prelevare la persona a Roma, Fiumicino, se noi andiamo a Roma Fiumicino, adesso se non c'è una fonte regolamentare la Polizia locale di Roma vieta questo tipo di attività.

In questo modo c'è la possibilità attraverso una attività consorziata di potere svolgere una attività da parte di più giovani fondani in maniera molteplice insomma per quanto riguarda anche la ricettività, tutto qua, non è che si parla di consorzio a monte, ci sono diverse richieste che possono portare al rilascio di singole licenze e queste singole licenze possono portare anche a

una attività di consorzio, tutto qui.

È una eventualità, è una prospettiva che loro hanno in carico. E noi possiamo recepire.

CONS. CIMA

Forse mi sono espresso male.

Io mi riferivo che attualmente sul territorio locale di Fondi non esiste nessuna autorizzazione in merito e che quelli che stanno svolgendo tale servizio presso la stazione ferroviaria sono persone che vengono dall'esterno.

Lo confermate questo dato.

ACQUARO GIUSEPPE

Per quanto riguarda le Ncc sono delle persone che hanno delle licenze di Sperlonga che comunque applicano la normativa che noi stiamo rendendo ora operativa, per cui se hanno la lettera di prenotazione lo possono effettuare, altrimenti vengono sanzionati dalla Polizia locale.

Quindi ecco perché noi andiamo anche a stabilire con una fonte regolamentare nostra una cattiva concorrenza, perché il nostro personale che sa che laddove stazionano in funzione i taxi, tipo la stazione ferroviaria di Fondi, è una attività illegittima, è chiaro, perché questa normativa che noi andiamo a approvare va a disciplinare questo.

E il corpo della Polizia locale sa queste procedure, attraverso questa fonte regolamentare noi andiamo a evitare che anche questa forma di abusivismo latente da parte di Comuni concorrenti come Sperlonga, questo è la funzione del regolamento.

CONS. CIMA

Comandante, io l'ho capita la funzione del regolamento, però mi interessava sottolineare un parametro che Fondi a oggi non ha nessun cittadino che è munito né di licenza di taxi e né di licenza a noleggio.

Questo è quello che mi interessava sapere come dato.

Poi mi interessava sapere un dato, perché io non l'ho guardato il regolamento. Come avviene la procedura di assegnazione nel caso in cui si presentano venti domande, faccio un esempio.

Quindi poi aprirete un bando, quindi l'amministrazione farà un bando e inviterà le persone a fare queste domande.

E mi (intervento fuori microfono) il bando pubblico e quelli che ce l'hanno fatta?

ACQUARO GIUSEPPE

Il bando c'ha l'evidenza pubblica e decorre dal giorno dell'emissione non è che ha valore retroattivo.

CONS. CIMA

Allora ho capito male che risultano già delle domande presentate.

ACQUARO GIUSEPPE

Ma le istanze vengono presentate comunque perché noi abbiamo la contezza della richiesta ma se non viene pubblicato un bando e la decorrenza scatta dal giorno in cui c'è la pubblicazione del bando che la pubblica amministrazione...

CONS. CIMA

Quindi è come se non hanno presentato nulla in effetti.

ACQUARO GIUSEPPE

Ma se non c'è l'atto alla base non... è come se io partecipo a un concorso pubblico e non viene bandito, io voglio fare il vigilante, però non viene fatto il concorso che la faccio a fare la domanda.

CONS. CIMA

Quindi non la fai proprio la domanda.

ACQUARO GIUSEPPE

Ma questa è la procedura, cioè l'evidenza pubblica, la pubblica amministrazione decide di bandire, da oggi decorrono la data di presentazione delle domande, la volontà espressa senza l'evidenza di un bando non ha nessun valore, come se io voglio fare, ripeto, voglio fare il vigilante urbano e faccio la domanda al Comune.

Tutto qua.

CONS. CIMA

(accavallamento di voci) abbiamo capito tutto. Quindi quello che mi interessava sapere, quindi va bene così.

PRESIDENTE

Grazie. Se non ci sono altri interventi procederei alla votazione.

Per il punto numero 11, favorevoli? 18.

Contrari? 1, astenuti? 3.

Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? 18. Contrari? 1, astenuti? 3.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(prof.ssa Maria Eugenia Marino)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Francesco Loricchio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le disposizioni legislative vigenti in materia il 21 MAG. 2015 per restarvi 15 giorni ai sensi di legge.

Addì 21 MAG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000

Addì 21 MAG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Francesco Loricchio)

